



Co.ge. = AUT\_208

Spett.le

**Provincia di Taranto**

4° SETTORE Pianificazione e Ambiente

[protocollo@pec.provincia.ta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ta.it)

e p.c.

**Ecologica S.p.A.**

[ecologicaspa@legalmail.it](mailto:ecologicaspa@legalmail.it)

**Oggetto: Ecologica S.p.A. – Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 co. 15 del D.lgs. 152/06 smi per un impianto mobile prodotto dalla Polat tipo Makina S570 modello Re Oil01, avente matricola K001 - 000011 – Nota della Provincia di Taranto di cui al prot. n. 18017/2023. – Riscontro ARPA Puglia.**

**Rif.** Nota Provincia di Taranto prot. n. 25476/2022 del 29/07/2022 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 54170 del 01/08/2022;  
Parere ARPA Puglia prot. n. 57960/2022 del 24/08/2022;  
Nota Provincia di Taranto prot. n. 18017/2023 del 11/05/2023 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 35797/2023 del 12/05/2023.

Con riferimento alla nota di codesta Provincia di cui al prot. n. 18017/2023 del 11/05/2023, acquisita agli atti agenziali al n. 35797 del 12/05/2023, riguardante l’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile in oggetto, presentata dalla società Ecologica S.p.A., esaminata la documentazione tecnica prodotta in formato digitale, resa disponibile dalla Provincia di Taranto sul link indicato nella nota a piè di pagina <sup>1</sup>, ovvero, le integrazioni trasmesse dal Proponente in esito alle richieste istruttorie di ARPA Puglia (v. nota prot. n. 57960 del 24/08/2022) si riportano di seguito le osservazioni della scrivente Agenzia.

#### Rifiuti

- Si rappresenta che il Proponente, precedentemente, nella “*Relazione Tecnica*” (rev. 3 aprile 2022) stimava in **10 t/g** e **2.500 t/a** (considerando un tempo medio di esercizio pari a 250 gg/anno) la complessiva capacità di trattamento dell’impianto senza specificarla per le varie tipologie di rifiuti. Attese le richieste di ARPA Puglia (cfr. prot. n. 57960 del 24/08/2022), Ecologica S.p.A. ha provveduto a trasmettere i propri riscontri con nota prot. n. ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022 (acquisita al prot. agenziale n. 86905/2022). In tale nota, invece, si legge che la capacità massima di trattamento richiesta è pari a **360 t/g** di rifiuto fluido, dunque, considerato un tempo medio di esercizio annuale pari 250 gg/anno, l’impianto potrà gestire fino a un massimo di **90.000 t/a** di rifiuti. Appare evidente la discrepanza tra le due asserzioni fatte, appunto per questo, **si chiede al Proponente** di chiarire, in maniera definitiva, i quantitativi di rifiuti in ingresso da trattare, per i quali intende fare richiesta.
- Relativamente alle operazioni di trattamento da effettuare sui rifiuti in ingresso, dapprima, il Proponente indicava le operazioni **[R3], [R5], [D9], [D13] e [D14]**; in seguito al parere di ARPA Puglia, Ecologica S.p.A. ha inteso aggiungere, a quelle già menzionate, anche l’attività **[R12]**.  
Tuttavia, questa Agenzia continua a ritenere e a ribadire che, salvo diverso avviso di codesta A.C., le operazioni di smaltimento o recupero:
  - [D13] raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;**
  - [R12] scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;**
 siano quelle più opportune a identificare i soli trattamenti meccanici di ispessimento o disidratazione dei rifiuti, ossia, le esclusive attività svolte dall’impianto mobile in parola. Tale indicazione, peraltro, come già evidenziato, è riportata nelle note n. 2 dell’allegato B e n. 7 dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

<sup>1</sup> <http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenzaamministrativa/item/ecologica-spa-impianto-mobile>

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto – Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)

PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Si pone, ancora una volta, l'attenzione sul fatto che l'attività di ispessimento/disidratazione in sé non rappresenta alcuna attività di recupero o di smaltimento dei rifiuti in ingresso, invero, tale attività è da intendersi come preliminare, ossia, propedeutica, alle successive operazioni alle quali si prevede di sottoporre i rifiuti in uscita dalla centrifuga mobile in oggetto. Dunque, al più, saranno i rifiuti prodotti (in uscita) ad essere sottoposti alle attività di recupero/smaltimento per le quali il Proponente chiede erroneamente, in questa sede, a giudizio della Scrivente, l'autorizzazione al trattamento (i.e. **[R3], [R5], [D9] e [D14]**).

Si rammenta, altresì, come preso atto dal Proponente, che i rifiuti ispessiti/disidratati in uscita dall'impianto, nonché le acque di drenaggio prodotte manterranno la qualifica di rifiuti e come tali dovranno essere inviati, previa classificazione/caratterizzazione, alle successive operazioni di smaltimento presso impianti autorizzati con la prescrizione che il rifiuto che entra in impianto per essere sottoposto ad operazione di smaltimento "D" dovrà essere avviato esclusivamente ad altri impianti di smaltimento, associandogli l'appropriata operazione "D".

3. Il Proponente, con nota prot. n. ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022, come da richiesta di ARPA (v. parere prot. n. 57960/2022 del 24/08/2022), ha specificato quali sono le operazioni di recupero/smaltimento di cui agli allegati B e/o C della Parte IV al D.Lgs. 152/06 che intende eseguire nelle varie fasi di: accettazione, stoccaggio, preparazione e trattamento; si ribadisce che in tale trattazione sono state riportate le attività già discusse al punto che precede.
4. Nel precedente parere, ARPA chiedeva informazioni in merito ai rendimenti medi attesi dalle operazioni di trattamento *oli slop* (miscele di scarto) e di ispessimento/disidratazione, con produzione, in quest'ultimo caso, dei correlati bilanci tra quantità del rifiuto e dell'elettrolita in ingresso e quantità di fanghi ispessiti/disidratati e di liquido di filtrazione in uscita; visto quanto asserito dal Proponente al cap. 2 "*Rendimenti medi attesi delle operazioni di trattamento oli slop e di ispessimento/disidratazione*" della summenzionata nota di riscontro si ritiene superato il rilievo emerso.
5. Con il parere redatto in precedenza (cfr. nota prot. n. 57960/2022 del 24/08/2022), ARPA segnalava che, nell'elenco dei rifiuti da trattare, figuravano numerosi rifiuti liquidi quali, ad esempio: percolato di discarica, pericoloso e non, rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi di varia natura, nonché, altri solventi e miscele di solventi alogenati; per i quali non si comprendeva l'utilità e i reali benefici ottenibili dal trattamento operato dagli estrattori centrifughi. Così come, tra rifiuti trattabili erano presenti n. 2 rifiuti (i.e. codici dell'EER 100299 e 130899\*) identificati dal codice XX.XX.99 "*rifiuti non specificati altrimenti*". Con la succitata nota di riscontro, il Proponente ha trasmesso l'elenco revisionato dei rifiuti che intende trattare, escludendo i rifiuti di cui ai codici dell'EER: 100299, 130899\*, 140602\*, 140604\*, 140605\*, 161001\*, 161002, 161003\*, 161004, 190207\*, 190702\*, 190703, 191307\* e 191308. Nel merito, questa Agenzia rappresenta all'A.C. che nutre ancora riserve relativamente al trattamento, nell'impianto mobile in oggetto, del codice dell'EER 010307\* "*altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi*" e, all'uopo, si osserva che la relativa "*voce specchio*" è costituita dal codice dell'EER 010308 ovvero "*polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307*".
6. Dalla valutazione della documentazione in atti, si evince che il massimo "*contenuto di sostanza secca*" che può essere presente nei rifiuti in ingresso, deve essere pari al 10% (cfr. elaborato "*slop oil\_Final\_Ecologica\_rev.01*"); si raccomanda, pertanto, a codesta A.C. di precisare, nell'autorizzazione eventualmente da rilasciarsi, che i rifiuti utilmente ammissibili al trattamento devono avere un contenuto massimo di sostanza secca in ingresso pari al 10%, come da indicazioni del produttore della macchina e di richiedere, quindi, tra le analisi di classificazione e caratterizzazione chimico-fisica a farsi sui rifiuti in ingresso, anche la determinazione di tale parametro.
7. Il Proponente ha chiarito, come da richiesta di questa Agenzia, le modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, compresi quelli connessi alle attività di manutenzione dell'impianto: contatti con il produttore, conoscenza del processo produttivo ed approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d'identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, verifica del FIR, frequenza dei controlli, tracciabilità dei rifiuti in ingresso, verifiche radiometriche, ecc.; nel merito si rimanda al cap. 3 "*Modalità di omologa, accettazione, e verifica dei rifiuti in ingresso ed in uscita*" dell'elaborato "*Riscontro Nota ARPA prot. n. 57960-32 del 24/08/2022*". Per quanto detto, il rilievo emerso si ritiene superato.
8. Relativamente alle eventuali attività di miscelazione di rifiuti, stante che il Proponente chiede di poter effettuare l'attività di miscelazione secondo quanto previsto dall'art. 187 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (attività in deroga), **si prende atto** di quanto dettagliato al cap. 4 "*Attività di miscelazione di rifiuti*" della nota prot. n.



ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022. Nel merito, **si suggerisce all'A.C.**, di voler includere tra le prescrizioni che intenderà prevedere, l'inserimento del parametro *"reazione di polimerizzazione"* tra quelli monitorati (i.e. *temperatura* – eventuale presenza di reazioni esotermiche - e *pressione* – creazione e sviluppo di gas). Inoltre, premesso che *"L'operazione di miscelazione dei rifiuti fangosi sarà riportata su un apposito registro, a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto, in maniera da garantire la tracciabilità dei rifiuti di origine ed il nuovo rifiuto prodotto da conferire a smaltimento/recupero"* **si chiede** che il summenzionato registro sia costituito da pagine preventivamente numerate in modo progressivo. Dunque, tenuto sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc, per il tempo preventivato (24 ore), trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione, si potrà procedere alla miscelazione; all'uopo, il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica nell'apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità. Il *Registro* e le *Schede di miscelazione* dovranno seguire i modelli riportati nella nota Ecologica S.p.A. prot. n. ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022 (acquisita al prot. agenziale n. 86905/2022).

In merito alla classificazione ed attribuzione del relativo codice dell'EER per i rifiuti in uscita (da operazioni di miscelazione) ARPA Puglia non concorda con quanto dichiarato dal Proponente ossia che *"La classificazione ed attribuzione del relativo codice EER relativamente ai rifiuti in uscita da operazioni di miscelazione è già stata trattata in precedenza nel presente documento, ad ogni modo si precisa che la corretta identificazione/classificazione del rifiuto miscelato si applicherà il principio dettato nell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: "Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi." Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.""*. Premesso che, ogni miscelazione rappresenta già un'attività di gestione di rifiuti, il codice dell'EER da attribuire ai rifiuti prodotti (rinvenuti dalla miscelazione) dovrà essere individuato *"ogniquale volta"* tra quelli afferenti al capitolo 19, previa classificazione/caratterizzazione da effettuarsi per ciascun rifiuto prodotto per ciascuna campagna di attività che si intende svolgere. Al proposito, si raccomanda che la classificazione dei rifiuti deve essere eseguita nel rispetto del Decreto MiTE n.47 del 09/08/2021 di approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021.

9. Il Proponente al Cap. 5 *"Additivi utilizzati"* della nota Ecologica S.p.A. prot. n. ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022, ha fornito chiarimenti, come richiesto da questa Agenzia, in merito a quali polimeri additivi al fango, a monte dell'ingresso nel decanter intenda utilizzare, riferendosi, a titolo esemplificativo, al "Demulsifier 702" della ditta Castrol (fornendo in allegato la Scheda Dati di Sicurezza); trattasi di un additivo demulsificante, a base acquosa, raccomandato per essere utilizzato con fluidi metalworking a base acqua per aiutare ed incrementare la separazione dell'olio estraneo dal fluido. Per quanto detto, il rilievo emerso si ritiene superato.
10. Il Proponente al Cap. 6 *"Eventuali attrezzature utilizzate"* della nota Ecologica S.p.A. prot. n. ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022, ha riscontrato alla richiesta di ARPA fornendo delucidazioni circa le eventuali attrezzature ausiliarie che si prevedere di utilizzare nei siti durante le campagne di attività. Dunque, il rilievo emerso si ritiene superato.
11. In base alle operazioni e alla capacità di trattamento che l'A.C vorrà autorizzare, **si evidenzia** che, anche per gli impianti mobili, corre vincolo di svolgere, per ogni campagna, l'obbligatoria VIA oppure le preliminari procedure di verifica assoggettabilità a VIA, secondo quanto previsto dalla L.R. del 7 novembre 2022, n. 26 *"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"* (v. Allegato A – *Interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria*, Allegato B - *Interventi soggetti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.* della medesima Legge Regionale).
12. Il Proponente al Cap. 13 *"Trasmissione ad ARPA Puglia"* della nota Ecologica S.p.A. prot. n. ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022, ha specificato, come richiesto dalla Scrivente, che *"... omissis... Nello svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ciascuna campagna di attività in siti ubicati nella Regione Puglia, si trasmetterà copia della comunicazione ed annessi allegati di cui all'art. 208,*



comma 15 del Dlgs 152/2006, alla Provincia ed al/i Comune/i interessato/i, nonché al Dipartimento provinciale di ARPA competente per territorio; in particolare, essendo necessario documentare la compatibilità dell'impianto con le esigenze ambientali e di tutela della salute pubblica del sito specifico... omissis ". Quindi, la condizione posta si ritiene ottemperata.

### Rumore

13. Relativamente alla matrice rumore, ARPA Puglia, nel precedente parere reso, manifestava la necessità di redigere specifico studio, per ogni campagna, che individui nello specifico il contesto in cui opererà l'impianto mobile (zona esclusivamente industriale o prossimità di potenziali recettori) e, in relazione ad esso, garantire il rispetto dei limiti normativi vigenti anche attraverso l'adozione di idonei presidi. All'uopo si riporta quanto dichiarato dal Proponente nella nota prot. n. ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022, ossia: "Il proponente si impegna ad effettuare una rilevazione fonometrica nelle condizioni di regime durante la prima campagna di trattamento e ad inviare il report alle autorità competenti e di controllo. Ad ogni modo accetta ogni eventuale prescrizione redigendo, nel caso, studi specifici con riferimento alla matrice rumore per ogni campagna individuando il contesto in cui opererà l'impianto. Inoltre si impegna a garantire il rispetto dei limiti normativi vigenti in materia rumore anche attraverso l'adozione di idonei presidi.". Per quanto dettagliato, il rilievo emerso si ritiene superato.

### Emissioni in atmosfera

14. Con riferimento alle richieste di cui al parere ARPA Puglia prot. n. 57960 del 24/08/2022, il Gestore ha provveduto a trasmettere i propri riscontri con nota prot. n. ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022 (acquisita al prot. n. 86905/2022).

Con riferimento alla richiesta di individuare, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 32/2018, le sorgenti odorigene significative e dei presidi e/o delle soluzioni tecnico-gestionali previste per scongiurare l'eventuale impatto odorigeno connesso all'utilizzo (fasi di stoccaggio, carico, trattamento dei rifiuti da trattare e fasi di scarico e stoccaggio dei rifiuti trattati) degli impianti ed alla tipologia di rifiuti in ingresso, si prende atto delle dichiarazioni del proponente ossia che " L'impianto POLAT in questione è completamente involucrato, infatti consente il trattamento intermedio di recupero e smaltimento rifiuti fangosi con un ciclo totalmente chiuso e posto all'interno di un container, come descritto nel capitolo 4 della "Relazione tecnica".

Tutta la linea di adduzione, trasferimento e scarico della fase liquida dal decanter e dei separatori sono realizzati con tubazioni chiuse, mentre le pompe sono ermetiche, quindi durante il suo funzionamento non sono previste emissioni odorigene. Si tratta pertanto di valutare il possibile impatto odorigeno relativo a possibili perdite durante l'esercizio dovute all'impiego in ingresso del rifiuto e a possibili (soltanto per eventi rarissimi) fuoriuscite di odori durante le manovre.

Quindi nel caso specifico non sono presenti sorgenti odorigene significative, ma le emissioni odorigene sono legate a perdite di odori dovute a:

- attacco tubo di alimentazione che pesca direttamente nel recipiente contenente il rifiuto
- scarico del disidratato dal decanter che avviene tramite tramoggia all'interno di contenitori muniti di copertura
- scarico del chiarificato;
- sfiato dei separatori che non è eliminabile costruttivamente, ma essendo di piccola sezione emette una portata odorigena irrisoria o comunque poco rilevante.

Le emissioni eventualmente prodotte sono di tipo fuggitivo quindi non significative. Ad ogni modo, in ottemperanza all'Allegato tecnico della Legge Regionale 16 luglio 2018 n. 32 "Disciplina in materia di emissioni odorigene" e al D. Lgs n. 152/06, all'inizio della prima campagna di attività, la ditta effettuerà la caratterizzazione dei recettori sensibili, delle sorgenti odorigene ed eseguirà la misurazione delle emissioni odorigene mediante olfattometria dinamica in fase di gestione, durante le normali attività lavorative nelle condizioni di regime.

Le attività di monitoraggio saranno svolte dal personale tecnico incaricato che seguirà il seguente programma:

- Sopralluogo e predisposizione del piano di campionamento
- Esecuzione del campionamento
- Indagini di laboratorio
- Comparazione dei risultati.





*Ai fini della valutazione delle emissioni odorigene, per le emissioni diffuse senza flusso indotto è necessario fare riferimento ai parametri di seguito descritti:*

- *il flusso specifico, espresso in [OU/s\*mq].*
- *la portata di odore, espressa in [OU/s] e calcolata come prodotto fra il flusso specifico di odore e la superficie della sorgente emissiva.*

*In esito ai risultati ottenuti, che verranno espressi in termini di unità odorimetriche come portata di odore e come concentrazione, la sorgente odorigena sarà considerata significativa nel caso in cui dovessero essere superati i valori di cui al punto g) del comma 1 art. 2 della LR 32/2018...omissis... In caso di superamento si procederà alla stima dell'impatto olfattivo il quale rappresenta la "misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore", (rif. lettera i), Art. 2, della LR 32/2018). Per stimare l'impatto olfattivo verrà effettuata una simulazione delle ricadute al suolo delle emissioni odorigene come previsto dall'Allegato Tecnico alla stessa LR 32/2018"<sup>2</sup>.*

15. ARPA nel parere prot. n. 57960/2022 ha richiesto altresì al Proponente la descrizione delle modalità gestionali e dei presidi adottati per evitare emissioni inquinanti indicando, altresì, se sono previsti sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse riconducibili alla fase di stoccaggio, carico, trattamento e scarico dei rifiuti ammessi all'impianto.

*In merito alla suddetta richiesta, il Proponente dichiara che "omissis... l'eventuale impatto odorigeno connesso alla raccolta dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto sarà molto limitato in quanto verranno utilizzati contenitori muniti di copertura isolante ed a tenuta stagna, in particolare i rifiuti liquidi in uscita saranno raccolti in contenitori chiusi, mentre i rifiuti solidi/fangosi saranno raccolti in contenitori dotati di copertura, o cassone dotato di copertura, o big-bags dotati di una valvola di carico" e che "per quanto riguarda le emissioni derivanti dal funzionamento del macchinario, anch'esse saranno pressoché nulle in quanto si tratta di un sistema chiuso e posto all'interno di un container".*

Fatte le succitate premesse, Ecologica S.p.A., al fine di limitare al minimo le possibili emissioni odorigene prevede di adottare i seguenti accorgimenti ossia che:

- si procederà all'operazione di scarico e raccolta avendo cura che le coperture non siano totalmente aperte, ma siano parzialmente aperte durante la fase di scarico e raccolta dei rifiuti in uscita e poi subito richiuse. Quindi sia i contenitori che l'eventuale cassone saranno sempre coperti e saranno momentaneamente aperti solo per consentire le operazioni di raccolta post scarico dalla centrifuga mobile;
- i rifiuti solidi raccolti in cumuli all'aperto saranno coperti con appositi teli impermeabili;
- si provvederà a delimitare i cantieri con teli antipolvere per un'altezza almeno pari a 1,80 metri;
- per limitare le emissioni odorigene connesse alle manovre di attacco del tubo di alimentazione, di scarico del disidratato, di scarico del chiarificato e degli sfiati dei separatori, sarà installato un sistema mobile di nebulizzazione a barriera osmogonica.

5

Si rimette per il prosieguo.

Distinti saluti.

Il Direttore ff DAP TA

Dr Vittorio Esposito

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)*

Il GdL

Ing. Mario Manna

Dott. Carlo Rossetti

Dott. Ciro Marseglia

<sup>2</sup> Elaborato "ED.01 – Riconcontro nota Arpa prot. n. 57960 del 24-08-2023 rev. 0 di dicembre 2022" allegato alla nota ECO\_Q&A\_134-2022 del 23/12/2022 (acquisita al prot. n. 86905/2022).

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto – Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it